

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 FEBBRAIO 2013

(proposta dalla G.C. 22 gennaio 2013)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria e al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	MORETTI Gabriele
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	ONOFRI Laura
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
COPPOLA Michele		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti dall'aula, i Consiglieri: D'AMICO Angelo - LEVI-MONTALCINI Piera - MUSY Alberto - PAOLINO Michele - TRONZANO Andrea.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri, di concerto con l'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con l'emanazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, è stato integralmente rivisto il sistema dei controlli interni.

Il sistema previgente era disciplinato dall'articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale, a sua volta, riprendeva, in parte, il disposto del D.Lgs. n. 286/1999 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche" alle cui disposizioni gli enti locali avevano la facoltà di adeguare la propria organizzazione; il sistema disciplinato dall'articolo 147 del TUEL prevedeva: il controllo di regolarità amministrativa e contabile; il controllo di gestione; la valutazione della dirigenza; il controllo strategico.

La valutazione della dirigenza, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 150/2009, era già fuoriuscita dal sistema dei controlli interni anche se resta ancora ora legata a quelle forme di controllo che attengono al ciclo strategico dell'ente (controllo di gestione e controllo strategico). Con la riforma introdotta dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 174/2012 è stato integralmente sostituito l'articolo 147 del TUEL e sono stati introdotti, ex novo, gli articoli 147 bis, ter, quater e quinquies. In questo modo si è passati dalle quattro forme di controllo sopra riportate a sei, di cui ben tre nuove.

La novella normativa stabilisce che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Recita, infatti, il nuovo articolo 147 comma 4 del TUEL: "Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione ...".

Sono parte dell'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario comunale, il direttore generale (se nominato), i responsabili di servizio e le unità di controllo (nuclei di valutazione, organismi indipendenti di valutazione), laddove istituite.

Col Decreto Legge n. 174/2012 si è dato avvio ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire nuova linfa vitale a questo tema così importante e strategico non solo per il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche per la competitività del sistema Paese.

Viene quindi riformulato, in versione corretta ed ampliata, l'articolo 147 del TUEL, secondo il seguente tenore:

Articolo 147. - (Tipologia dei controlli interni).

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
 - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
 - e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Emerge come sia stato ampliato il ventaglio tipologico dei controlli interni che, dai precedenti quattro, passano ai seguenti sei:

a. *Il controllo di regolarità amministrativa e contabile:*

Questa forma di controllo è quella, secondo tradizione, più diffusa negli enti locali. Si tratta di un controllo diretto a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza. Interessa tutti i Comuni indipendentemente dalla loro dimensione demografica.

Il nuovo articolo 147 bis del TUEL (così come introdotto dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 174/2012) prevede, nell'ambito di tale controllo, le seguenti fasi:

- una fase preventiva, come evidenziato dal primo comma dell'articolo 147 bis del TUEL, che si svolge in fase di rilascio:
 - o del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, di competenza del responsabile del servizio interessato dal provvedimento adottando;
 - o del visto attestante la copertura finanziaria o del parere di regolarità contabile, di competenza, del responsabile del servizio finanziario;
- una fase successiva, svolta, secondo i principi della revisione aziendale, sotto la direzione del segretario comunale unicamente per l'aspetto della regolarità amministrativa. Detta attività dovrà riguardare alcuni atti già tipizzati dal legislatore: determinazioni di impegno di spesa, contratti e altri atti amministrativi.

Gli atti da sottoporre a controllo successivo sono scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le risultanze di quest'attività dovranno, con la periodicità prevista da ciascun ente nella propria autonomia regolamentare, essere trasmesse, a cura del segretario comunale, ai vari responsabili di servizio, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti ed al Consiglio Comunale.

- b. *Il controllo del permanere degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno:*

Tale controllo dovrà essere disciplinato nel regolamento di contabilità, attraverso la previsione dello svolgimento di una costante attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile finanziario. Questi dovrà altresì effettuare ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, che potrebbero essere tradotte in altrettante deliberazioni della Giunta Comunale.

- c. *Il controllo strategico:*

Tale forma di controllo mira ad operare un confronto tra gli obiettivi stabiliti, essenzialmente, nella relazione previsionale e programmatica ed i risultati conseguiti dalla struttura, attraverso una contestuale individuazione e disamina delle ragioni che hanno comportato eventuali scostamenti.

Esso è quindi preordinato:

- a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
- a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo;
- a verificare che il processo e gli strumenti adottati siano idonei alle finalità individuate anche in relazione a variabili intervenute.

Il Decreto Legge n. 174/2012 cerca di ridare nuovo slancio a tale controllo e ne ribadisce l'obbligatorietà in capo a tutti i Comuni, che sono tenuti a disciplinare metodologie di controllo finalizzate alla rilevazione:

- I. dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;
- II. degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- III. dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- IV. delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati;
- V. della qualità dei servizi erogati;
- VI. del grado di soddisfazione della domanda espressa;
- VII. degli aspetti socio-economici.

Risulta evidente che la citata novella normativa ha introdotto un importante elemento di novità nell'ambito del controllo strategico, prevedendo che questo rappresenti non tanto un'attività fine a se stessa o di mero supporto degli organi politici ma, piuttosto, un'attività propedeutica all'adempimento di cui all'articolo 193 comma secondo del TUEL. Pertanto

anche in questo caso, l'unità preposta allo svolgimento dell'attività di controllo deve elaborare dei rapporti periodici da presentare a Giunta e Consiglio Comunale affinché possano, per tempo, adottare le necessarie deliberazioni circa la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

d. Il controllo di gestione:

Si tratta di quel tipo di controllo interno volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. E' tipicamente un controllo ciclico che conosce diverse fasi al suo interno. In particolare per un suo corretto funzionamento è necessario che l'impostazione dell'attività di controllo sia preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo, affidati ai responsabili di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi. La disciplina del controllo di gestione è ancora rinvenibile negli articoli 196 e seguenti del TUEL, a cui il Decreto Legge n. 174/2012 non ha apportato sostanziali modifiche. L'unica novità, solo formale, è che il nuovo articolo 147 del TUEL esplicita diversamente, ed in modo più corretto, l'oggetto di tale tipologia di controllo, ovvero non solo la verifica del "rapporto tra costi e risultati" ma anche quello "tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati".

e. Il controllo sulle società partecipate non quotate:

I Comuni, a mente dell'articolo 147-quater del TUEL, secondo la propria autonomia organizzativa disciplinano un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate svolto direttamente dalle strutture dell'ente in cui sono inserite dette partecipazioni sociali. L'ente locale deve definire gli obiettivi gestionali a cui deve tendere ciascuna società partecipata non quotata, secondo standard qualitativi e quantitativi predeterminati, nell'ambito della relazione previsionale e programmatica, ed organizzare un adeguato sistema informativo finalizzato a rilevare tra l'altro i rapporti finanziari tra ente e società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi attesi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Ciascuna amministrazione deve poi provvedere ad effettuare un monitoraggio periodico sull'andamento delle partecipate, anche e soprattutto al fine di identificare, per tempo, gli eventuali interventi correttivi utili a ridurre squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio comunale.

I risultati complessivi della gestione dell'ente e delle partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Come è agevole notare, il controllo sulle partecipate si caratterizza per essere multidisciplinare, riguardando sia aspetti di regolarità amministrativa e contabile (ricomprendendosi qui anche la verifica dell'andamento economico finanziario della società al fine di rilevare possibili ripercussioni sull'ente locale) che aspetti tipici del controllo di gestione e del controllo strategico.

f. Il controllo di qualità sui servizi erogati:

Si tratta di una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli

utenti, interni ed esterni all'ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune e dai suoi organismi gestionali esterni.

Per completezza espositiva occorre ricordare che esistono punti di tangenza di tale forma di controllo con altri controlli. Infatti, il controllo di gestione ha sempre avuto per oggetto anche la qualità dei servizi erogati ed inoltre, a mente dell'articolo 147 ter del TUEL, il controllo strategico è rivolto alla rilevazione della qualità dei servizi erogati.

Le innovazioni legislative, di impatto significativo, sopra riassunte, comportano per la Città - così come per qualsiasi altro comune - la necessità di adottare apposite disposizioni di natura regolamentare al fine di disciplinare in particolare le modalità di realizzazione del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dell'ente, del controllo sulle società partecipate non quotate, di gestione e sulla qualità dei servizi erogati, strategico e, in relazione ad essi, le modalità di raccordo tra le figure coinvolte a vario titolo nel sistema dei controlli. Va segnalato, infatti, come l'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 ha fissato la tempistica per adeguarsi alla riforma, prevedendo che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), (articolo 147 e seguenti) sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio ...". Il regolamento disciplinante il sistema di controlli interni una volta approvato dal Consiglio dovrà essere formalmente comunicato al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Detta norma prevede, inoltre, che in caso di inadempienza nell'attivazione dei controlli interni, il Prefetto inviterà l'ente, che non abbia provveduto, ad adempiere entro il termine di 60 giorni. Decorso inutilmente anche questo termine, il Prefetto darà avvio al procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale per gravi e persistenti violazioni di legge ex articolo 141 lettera a) del TUEL.

Occorre pertanto dare attuazione alla normativa citata approvando l'unito regolamento (all. 1 - n.) che disciplina e organizza il sistema dei controlli interni della Città di Torino, in aderenza al dettato normativo, adattandolo però alle caratteristiche e peculiarità di un ente complesso come questo comune.

Per riassumere brevemente i contenuti principali del testo normativo, si può far riferimento alle diverse tipologie di controllo.

Al Capo II, "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", è rilevante come siano state definite le finalità del controllo successivo, prevedendo - articolo 5 comma 1 - che esso abbia "come obiettivo quello di fornire analisi, valutazioni, osservazioni e raccomandazioni relative alle attività esaminate a un numero qualificato di soggetti che istruiscono o emanano atti amministrativi, per consentire loro e al comune nel suo complesso di adempiere efficacemente alle responsabilità attribuite". L'introduzione di tale forma di controllo fra quelle obbligatoriamente previste dal TUEL, deve infatti considerarsi come un'opportunità di crescita e di miglioramento, da accogliere con spirito collaborativo al fine di tendere alla piena trasparenza, regolarità e qualità degli atti. Quanto poi alla definizione degli atti da sottoporre al controllo successivo, sono stati individuati:

- determinazioni di impegno di spesa;

- determinazione di affidamento lavori, servizi e forniture;
- ordinanze dirigenziali;
- contratti, convenzioni ed altri negozi giuridici bilaterali o plurilaterali comunque denominati che contengano obbligazioni giuridiche implicanti profili amministrativo contabili;
- ogni ulteriore atto che il segretario generale, d'intesa con i soggetti responsabili del controllo, ritenga specificamente rilevante ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Tale ultima clausola consentirà di sottoporre a controllo gli altri atti amministrativi di volta in volta considerati rilevanti e meritevoli di approfondimento sia come categoria che come atti singoli, in particolar modo con riferimento a quegli atti che caratterizzano le attività svolte da alcuni servizi e non rientranti in alcuna delle altre fattispecie.

Con riguardo poi alla metodologia, si prevede l'attivazione di un monitoraggio a campione degli atti, mediante sorteggio, secondo criteri da definirsi con determinazione del Segretario Generale, e da valutare attraverso griglie di riferimento determinate relativamente alle norme procedurali e di legittimità, nonché alla correttezza formale e sostanziale dell'atto.

Rilevante è poi la norma che disciplina i risultati del controllo (articolo 11) che stabilisce che le schede elaborate sui controlli a campione formino oggetto:

- a) di relazioni trimestrali dalle quali deve risultare l'andamento degli atti sotto il profilo della regolarità in termini di scostamenti dai parametri oltre un margine di errore ritenuto accettabile, da trasmettere ai direttori del comitato di direzione, ai responsabili dei servizi e ai revisori dei conti;
- b) di una relazione contenente analisi, rilievi, raccomandazioni e proposte ai dirigenti interessati, nonché direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità;
- c) una relazione annuale contenente anche eventuali suggerimenti e proposte finalizzate ad uniformare nel tempo gli atti dirigenziali anche attraverso modifiche procedurali e regolamentari, da trasmettere al Consiglio Comunale.

Passando poi al Capo III su "Il controllo sulle società partecipate non quotate", va rilevato che si è trattato di normare una serie di attività di controllo e monitoraggio che già era attiva per effetto di circolari e indirizzi assunti in precedenza e dalla Direzione Partecipazioni e dallo stesso Consiglio Comunale.

Così per le società controllate è l'Amministrazione che definisce gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società secondo parametri quantitativi e qualitativi, sulla base dei quali vengono redatti il budget ed i piani pluriennali, poi trasmessi alla Direzione Partecipazioni. In particolare, nel caso di società miste, gli obiettivi devono essere definiti in coerenza con quanto previsto dagli atti delle gare finalizzate alla cessione di quote delle società stesse. Per le altre società l'Amministrazione definisce gli obiettivi relativi alle finalità della propria partecipazione e verifica la coerenza agli stessi dei piani pluriennali e dei budget.

Si prevede poi che venga effettuato il monitoraggio periodico sull'andamento della gestione

delle società partecipate, e anche come contributo alla verifica del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, attraverso la raccolta di dati mensili, sulla base di parametri contabili ed extracontabili, relativi a parametri di natura gestionale, contabile ed extracontabile quali, a titolo esemplificativo, posizione finanziaria netta, numero di dipendenti e costo del personale, fatturato, debiti/crediti verso la Città di Torino, e ricavabili da prospetti compilati dalle società e trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in esame. In ultimo, si disciplinano le modalità con cui viene redatto il bilancio consolidato che da anni la Direzione Partecipazioni Comunali già redigeva.

Viene poi messa in evidenza la funzione dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 81 dello Statuto.

Segue poi il Capo relativo a "Il controllo di gestione", in cui vengono definite le finalità di tale controllo ed in cui si stabilisce che si tratta della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. La Città ha da tempo adottato il Ciclo della Performance ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i..

Trattandosi di attività già avviata ed organizzata all'interno dell'ente attraverso una unità alle dirette dipendenze del Direttore Generale, si è cercato di tradurre in norma tutto l'insieme delle procedure, sistemi e metodologie attualmente in uso che peraltro sono il frutto dell'applicazione della normativa precedentemente in vigore e solo parzialmente innovata.

Quanto al Capo V "Il controllo di qualità", va detto che da alcuni anni e in questi ultimi in particolare si dibatte di qualità dei servizi e si assiste a competizioni tra enti che vantano prestazioni eccellenti. Tale considerazione deriva da una costante progressiva tendenza del cittadino utente a chiedere alla Pubblica Amministrazione prestazioni sempre migliori ed a non tollerare più disservizi e mancanze. Il Comune di Torino ha inteso orientare in questi ultimi anni sempre più la propria organizzazione alle aspettative del Cittadino, renderla da un lato più "corta" (utente più vicino ai vertici, prima linea operativa più influente sull'organizzazione) e dall'altro più trasparente. A tal fine sono state attivate iniziative strutturali per lo sviluppo e la promozione della qualità, e sono state monitorate costantemente le azioni e verificati sistematicamente i risultati conseguiti.

Il progetto Qualità avviato da tempo si è tradotto in un vero e proprio sistema di qualità dei servizi erogati, disciplinato dal Regolamento, che porta ad identificare gli standard di qualità e quantità dei servizi in coerenza con la normativa applicabile, con le risorse disponibili e tenendo conto delle aspettative degli utenti; monitorare gli standard di qualità e quantità dei servizi in coerenza con la normativa applicabile, con le risorse disponibili e tenendo conto delle aspettative degli utenti, rilevare sistematicamente la soddisfazione degli utenti tramite opportune ricerche ed indagini; utilizzare tali informazioni per il miglioramento.

In ultimo, il Capo VI " Il controllo strategico", vuole fornire alcune indicazioni sugli

strumenti di programmazione, alla luce delle recenti modifiche apportate in sede di conversione del Decreto Legge n. 174/2012 al D.Lgs. n. 149/2011, prevedendo la necessità di predisporre una relazione di inizio mandato e una di fine mandato. Si fa luce sullo strumento del piano generale di sviluppo di cui all'articolo 165 comma 7 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Si stabilisce che l'unità organizzativa preposta al controllo strategico sia posta sotto la direzione del Direttore Generale.

Il controllo strategico trova peraltro nel controllo di gestione il suo presupposto essenziale al fine di garantire l'eventuale rimodulazione delle scelte, indirizzando la struttura politico - amministrativa verso quegli interventi correttivi necessari ad attuare gli obiettivi programmati.

Fase finale della pianificazione strategica è poi la rendicontazione che, per ogni esercizio finanziario, comprende la verifica degli equilibri e dello stato di attuazione dei programmi, il rendiconto annuale, la relazione della giunta al rendiconto, il referto del controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti. Per ogni mandato, si traduce poi nel bilancio di mandato con riguardo agli obiettivi programmatici perseguiti e realizzati, e nella relazione di fine mandato.

Si dà atto che non è richiesto il parere delle Circoscrizioni in quanto ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento del Decentramento non si ravvisa in merito un interesse diretto circoscrizionale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano ed ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Regolamento dei sistemi dei controlli interni, nel tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.).
Si dà atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

L'ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI
AL PERSONALE E AL PATRIMONIO

F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Penasso

IL DIRETTORE
PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Mora

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Coppola Michele

Non partecipano alla votazione:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Liardo Enzo, il Vicepresidente
Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 28

VOTANTI 25

ASTENUTI 3:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 25:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Carretta Domenico, Cassiani Luca,

Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Coppola Michele

Non partecipano alla votazione:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 28

VOTANTI 25

ASTENUTI 3:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 25:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

E' allegato al presente provvedimento il seguente:
allegato 1 [testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del
Regolamento Consiglio Comunale].

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
